

Contratto a favore del terzo

Deroga al principio generale dell'inefficacia del contratto rispetto ai terzi; tale eccezione è giustificata dal fatto che in questo caso, il terzo non assume obbligazioni ma **acquista diritti**.

terzo

La stipulazione a favore di terzi è valida solo se lo stipulante vi abbia un interesse (art. 1411 c.c.); questo perché ogni contratto deve avere una sua causa, cioè una giustificazione economico-sociale. Tale interesse può avere natura:

- a) non patrimoniale
- b) patrimoniale, per il fatto che tra stipulante e terzo preesiste un rapporto interno (in forza del quale lo stipulante sia debitore del terzo).

Il principio di relatività del contratto. Il contratto a favore di terzo (art. 1411)

L'art. 1372 al secondo comma dispone che «il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge». In questa regola trova espressione il **principio di relatività** del contratto, principio che si giustifica nella logica propria dell'autonomia contrattuale: essendo il contratto lo strumento per autoregolare privati interessi, lo strumento cioè con cui i soggetti dispongono liberamente della propria sfera giuridico-patrimoniale, è evidente che esso debba esplicare la sua efficacia nei confronti delle parti contraenti e non nei confronti dei terzi.

La relatività del contratto

Ad es., se Tizio promette a Caio che un terzo svolgerà una determinata attività in suo favore (art. 1381), il terzo, in forza del principio di relatività, non sarà certo obbligato a compiere quanto promesso da Tizio: obbligato è invece soltanto Tizio, il quale dovrà adoperarsi affinché il terzo acconsenta a compiere quanto da lui promesso a Caio; e qualora Tizio non riesca in tale intento sarà tenuto a «indennizzare» Caio.

Un'altra applicazione del principio riguarda il caso in cui in un contratto sia stabilito il divieto di alienare un determinato bene. Il divieto vincola senz'altro le parti (il contraente che alienasse il bene contro il divieto violerebbe il contratto, e dovrà risarcire i danni), ma soltanto esse: non può cioè incidere sulla posizione del terzo acquirente, il quale nonostante il divieto, acquista validamente il bene.

La regola della relatività del contratto è posta a tutela della libertà dei soggetti. Essa non conosce deroghe in riferimento agli *effetti sfavorevoli* per il terzo.

Per quanto riguarda, invece, il contratto destinato a realizzare *effetti favorevoli* per il terzo, il legislatore ha adottato una soluzione che tempera l'interesse (normale) all'acquisizione degli effetti favorevoli del contratto altrui e l'esigenza di libertà del soggetto (che non dev'essere in nessun caso assoggettato all'altrui arbitrio): è riconosciuta efficacia al contratto *anche* rispetto al terzo *con esclusivo riguardo agli effetti favorevoli e salva la sua facoltà di rifiuto*.

La suddetta soluzione è sancita nell'art. 1411, dov'è disciplinato il **contratto a favore di terzi**. Si tratta di un contratto con cui una parte - detta *promittente* - si obbliga nei confronti dell'altra - detta *stipulante* - a eseguire una prestazione a favore di un terzo.

Il contratto a favore dei terzi

Lo stipulante, in quanto creditore, secondo il principio sancito nell'art. 1174, deve avere un *interesse* (anche non patrimoniale) a che il promittente (debitore) esegua la prestazione a favore del terzo.

Il terzo - precisa il secondo comma dell'art. 1411 - *acquista il diritto verso il promittente per effetto della stipulazione a suo favore*, ma tale

acquisto non è né stabile né definitivo: da un lato, perché non negarsi al terzo la facoltà di rifiutare l'effetto favorevole (come risulta dal co. 4 dello stesso articolo; in caso di rifiuto, la prestazione, salvo patto contrario, rimane a beneficio dello stipulante); dall'altro, perché, fino a quando c'è la possibilità di questo rifiuto (non avendo ancora il terzo dichiarato - anche nei confronti del promittente - di voler profittare della stipulazione a suo favore) è giusto che anche lo stipulante possa revocare o modificare la stipulazione: solo quando il terzo ha dichiarato di «volerne profittare» la stipulazione a suo favore diventa irrevocabile (co. 3).

Di notevole importanza sono le conseguenze di ordine *fiscale* del contratto a favore di terzo: per effetto di esso, infatti, si realizza un'*attribuzione diretta* al terzo e non già un doppio trasferimento di diritti (*prima* allo stipulante e *poi* al terzo).

Esempi tipici di contratto a favore del terzo sono, ad es., il contratto di assicurazione sulla vita - in cui viene stipulata dall'assicurato la prestazione di una somma di denaro, per il caso di sua morte - a favore di un familiare (art. 1920); il contratto di accollo (art. 1273); il contratto di rendita vitalizia a favore del terzo (art. 1875), ecc.

Il fenomeno della produzione di effetti vantaggiosi nell'altrui sfera giuridico-patrimoniale investe anche alcuni **atti unilaterali**, sia tra vivi (es. remissione del debito: art. 1236), sia a causa di morte (legato: art. 649): anche qui il beneficio si acquista senza bisogno di accettazione (cioè, senza necessità che il terzo partecipi all'atto), ferma restando, sempre, la facoltà di rifiuto, a tutela della libertà del terzo.

prova di conoscibilità. Connesso a questi ragionamenti è il contratto a favore di terzi che è fatto
parte molto simile al contratto x persona da nominare, sono 2 clavole che possono essere apposte a
qualsiasi tipo di contratto. Il contratto a favore di terzi è disciplinato dall'art. 1411, si ha quando le
parti si accordano affinché un terzo che non partecipa può acquistare o tutti i diritti o un diritto presente
nel contratto, naturalmente la produzione dell'effetto è subordinata al consenso e il terzo rimane tale
perché non partecipa alla fattispecie, è vero che gli effetti possono prodursi in capo al sogg. solo se c'è il
consenso ma il consenso del terzo non è elemento essenziale della validità della fattispecie, perciò si
dice che il terzo non partecipa alla fattispecie, quindi il terzo è terzo rispetto alla fattispecie ma non è
terzo rispetto al rapporto. Nel contratto a favore del terzo gli effetti nei confronti del terzo possono esse-
re solo favorevoli, nel contratto x pers. da nomin. il nominato una volta che accetta può essere titolare
anche di effetti sfavorevoli e non solo favorevoli. Altra differenza può essere che nel contratto x pers. da
nominare c'è la riserva di nomina (il sogg. non deve essere nominato immediatamente), nel contratto a
favore di terzo generalmente il terzo viene indicato nella fattispecie. ART 1411¹ è valida la stipula =

tra promittente e stipulante purché lo stipulante vi abbia interesse, patrimoniale o non patrimoniale. Se manca tale interesse o è illecito si ha la nullità della stipolazione a favore del terzo e il contratto produce effetti tra le parti, quindi x far sì che il contratto produca effetti nei confronti del terzo si deve essere con interesse meritevole dello stipulante a favore del terzo, se manca questo interesse meritevole o se l'interesse non è meritevole o è illecito il contratto vale tra le parti. Quindi il terzo non è parte dell'atto, è un vero destinatario degli effetti prodotti dal contratto, l'art 1411² dice che il terzo acquista il diritto contro il promittente x effetto della stipolazione quindi senza il consenso però l'effetto si produce in capo al terzo solo quando si ha la dichiarazione quindi il consenso da parte del terzo di volere profittare, ma questa dichiarazione è necessaria x la produzione dell'effetto non x la validità dell'atto stesso, quindi solo con il consenso del terzo l'effetto si produce in capo al terzo ma il diritto trova fondamento nella stipolazione, non nel consenso del terzo; la dichiarazione del terzo serve x la produzione dell'effetto e x la revoca purché lo stipulante può revocare la stipolazione fino a che il terzo non abbia fatto la dich. di volere profittare e ciò dimostra ancora che il terzo non partecipa alle fattispecie perché se avesse partecipato alle fattispecie sarebbe stata irrevocabile xché io non posso revocare un contratto già concluso. ART 1411³ → di regola se non c'è la dich. di volere profittare il contratto produce effetti tra le parti questa è un'altra dimostrazione che il terzo è terzo rispetto alla fattispecie xché la fattispecie è valida e produce effetti anche senza la dichiarazione del terzo. ART 1412 → nel testamento il de cuius può revocare il contratto a favore del terzo anche se questi ha dichiarato di volere profittare, questa è un'ipotesi particolare di revoca, in tutti gli altri casi nel momento in cui si ha la dich. di volere profittare lo stipulante non può più revocare. Qual'è la differenza tra contratto a favore di terzi e contratto con obbligazioni a carico del solo proponente? Il contratto con oblig. a carico del solo proponente è un contratto che produce effetti favorevoli all'altra parte, art 1333, è un contratto con cui lo stipulante, e non il promittente, si obbliga appena giunge la proposta a carico del destinatario e non può più revocare perché la proposta diventa irrevocabile e non è necessario aspettare la dichiarazione; nel contratto a favore del terzo lo stipulante non assume alcuna obbligazione nei confronti del beneficiario, in realtà è il promittente che si obbliga nei confronti del terzo e non lo stipulante e poi la revoca è sempre possibile fin a quando non c'è la dich. di volere profittare da parte del terzo. Differenza tra contratto a favore del

contratto, nella cessione del contratto il contraente ceduto partecipa alle fatti specie e rapporto ma è parte anche della fatti specie, è necessario il consenso del contraente cedente e del cessionario, nel contratto a favore di terzo il terzo non partecipa fatti specie contrattuale, è parte solamente del rapporto xché il contratto è valido senza il suo consenso, tuttavia l'art. 1413 ci dice che pur non partecipando il terzo alla fatti specie il promittente può opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto e questa è un'ipotesi particolare xché generalmente le eccezioni possono essere opposte solo nel caso in cui il sogg. ha partecipato alla fatti specie.

DOMANDA PER LA PROSSIMA VOLTA: 2 contraenti, 2 società fanno un contratto sottoposto a condizione sospensiva, "trasferirò questo microfono se ci sarà la vendita della società", evento futuro e incerto al verificarsi del quale ci sarà la produzione dell'effetto trasferimento del bene; è una condizione meramente potestativa o una condizione potestativa?